



TRIBUNALE DI FIRENZE
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari



procedimento n° 11712/2016 del R.G. N.R. e n° 7974/2016 del R.G. G.I.P.

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE
(articolo 409 del c.p.p.)

Il Giudice per le indagini preliminari Angelo Antonio Pezzuti

- vista la richiesta di archiviazione depositata dal Pubblico Ministero;
- rilevato che

- con riferimento a Roberto Uberti, a Michele Pizzarotti e Pasquale La Zazzera gli elementi acquisiti dalle indagini non si sono rilevati idonei a sostenere l'accusa in giudizio relativamente al capo d'imputazione inerente al consorzio CEPAV Due;
- con riferimento a Williem Brouwer l'interrogatorio svolto ha messo in luce la non conoscenza da parte del medesimo dei rapporti illeciti intercorsi tra gli altri coindagati;
- con riferimento ad Ercole Incalza, a Stefano Perotti, ad Andrea Santini e a Elena Repetto, relativamente alla direzione dei lavori per il sottoattraversamento di Firenze, gli elementi acquisiti non hanno fornito riscontri utili a chiarire definitivamente il significato di alcune intercettazioni telefoniche sulla cui base si è fondata l'accusa;
- con riferimento a Furio Saraceno, a Stefano Perotti, ad Elena Repetto e ad Andrea Santini, relativamente all'imputazione di cui all'art. 355 del c.p., dalle indagini svolte non è stato possibile accertare se le carenze della direzione dei lavori siano state determinate da condotte illecite;
- con riferimento ad Ercole Incalza, a Stefano Perotti e a Pasquale Trane, relativamente alla vicenda che ha visto coinvolto il Consorzio Cavet, le indagini preliminari non hanno fornito elementi inequivoci e, pertanto, l'accusa non risulta sostenibile in giudizio;
- con riferimento ad Ercole Incalza, a Francesco Cavallo, a Stefano Perotti, a Francesco Loffredo, a Rocco Girlanda e a Stefano Saglia, relativamente all'attività di collaudo Hub portuale di Trieste, le indagini preliminari non ha fornito ulteriori riscontri e la versione degli accadimenti fornita da Stefano Saglia nel corso dell'interrogatorio appare plausibile;
- con riferimento a Christine Mor, relativamente al delitto di cui all'art. 648 bis del c.p., la documentazione acquisita all'estero ha messo in luce come le disponibilità finanziarie della medesima provengano da una vendita immobiliare;
- con riferimento all'imputazione di associazione per delinquere gli elementi emersi dalle indagini preliminari non sono sufficienti a fondare l'accusa in giudizio come già rilevato nell'ordinanza cautelare emessa da questo giudice

- condividendosi, pertanto, le argomentazioni avanzate dal Pubblico Ministero che si intendono qui riportate;

visti gli artt. 409 e seguenti c.p.p.

dispone

l'archiviazione del procedimento ed ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero in sede. Firenze, 23 settembre 2016.

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
(Angelo Antonio Pezzuti)

Apezzuti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
23/09/2016

ok.
SICP



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE

TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE GIP
1/5 SET. 2016
PERVENUTO IN CANCELLERIA

Proc. n. 11712/16 (già rg. 15144/13 Gip dr. Pezzuti)

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
- artt. 408 C.p.p., 125 disp. att. C.p.p. -

Al Sig. Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale

Il Pubblico Ministero;

visti gli atti del procedimento penale indicato in epigrafe, che costituisce stralcio del
proc. 15144/13-21;

ritenuto di dover avanzare richiesta di archiviazione con riguardo alle seguenti posizioni:

- UBERTI ROBERTO**
- PIZZAROTTI MICHELE**
- LA ZAZZERA PASQUALE**

sottoposti ad indagine in ordine al seguente reato:

reato di cui agli artt. 110, 56, 319 quater C.p., perche', in concorso tra loro, Incalza Ercole in qualita' di dirigente della Struttura Tecnica di Missione istituita presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per le c.d. "grandi opere", e dunque di pubblico ufficiale, di intesa con Perotti Stefano, Cavallo Francesco, Fermi Ettore, Li Calzi Giovanni e Oliva Fabio, abusando della sua qualita' e dei suoi poteri, compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco ad indurre Uberti Roberto, La Zazzera Pasquale, Pizzarotti Michele e Bianchi Corrado - referenti del consorzio "Cepav (Consortio Eni per l'Alta Velocita') Due", incaricato della progettazione e della costruzione della linea ferroviaria ad alta velocita' Milano-Verona - a promettere indebitamente a Perotti Stefano ed ai professionisti a lui vicini Fermi, Li Calzi ed Oliva, il conferimento dell'incarico di progettazione e direzione lavori con riferimento alla realizzazione del lotto funzionale "Brescia-Verona";

condotta consistita nell'avere l'Incalza garantito il favorevole evolversi del procedimento amministrativo inerente la realizzazione dell'opera, anche con riguardo al finanziamento della stessa, prospettando, in caso di mancato conferimento del predetto incarico, l'insorgenza di ostacoli burocratico-amministrativi;

essendosi il Perotti - che gia' da tempo aveva instaurato un rapporto corruttivo con Incalza Ercole, come descritto nel capo 19 dell'imputazione - attivato, nei confronti dei referenti del consorzio "Cepav Due", per richiedere il conferimento del suddetto incarico, quale espressione della volonta' dell'Incalza e procurando

incontri con lo stesso; venendo il Perotti coadiuvato, in tale attività, da Cavallo, Fermi, Li Calzi ed Oliva.

In Brescia dal 2013 al 16/3/15

Rileva l'infondatezza della notizia di reato poiché gli elementi acquisiti nelle indagini non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

Invero, l'iscrizione degli indagati nel registro delle notizie di reato è avvenuta nel corso dell'attività di intercettazione telefonica, in una fase in cui si era ipotizzata l'avvenuta consumazione del reato rubricato.

Già le acquisizioni probatorie assunte fino al momento della presentazione della richiesta di misura cautelare hanno consentito di ritenere integrato il reato nella forma del tentativo (vedi imputazione), e ciò esclude, naturalmente la penale responsabilità degli indagati, la cui posizione è oggi in esame.

Conforto ulteriore a tale impostazione è emerso pure dalle conversazioni intercettate, trascritte successivamente all'adozione dell'ordinanza cautelare, raccolte nella nota Ros 13/7/15 (in faldone 28).

Le acquisizioni di informazioni da Lombardi Franco (18 e 30/6/15), Fratoni Maurizio 2/7/15, Sassi Luca (2/7/15), Bianchi Corrado (10/7/15), Lebruto Umberto (17/9/15) e l'interrogatorio reso dall'indagato Pizzarotti Michele (17/7/15, con successiva produzione di documentazione da parte dell'indagato stesso) (tutte in faldone 45) corroborano perfettamente gli esiti delle attività di intercettazione.

Brouwer Willeim

sottoposti ad indagine in ordine al seguente reato:

reato di cui agli artt. 110, 353 bis C.p., perché, in concorso tra loro,

- **Perotti Stefano, professionista interessato all'incarico per la progettazione definitiva e la direzione dei lavori di realizzazione del nuovo terminal del porto di Olbia, di intesa con Cavallo Francesco, Mor Giorgio e Brouwer Willeim;**
- **Sanciu Fedele, commissario *pro-tempore* dell'“Autorità Portuale del Nord Sardegna”, funzionalmente competente per l'adozione del bando di gara avente ad oggetto la suddetta opera, di intesa con Deledda Bastiano, responsabile unico del procedimento inerente lavori da eseguirsi e/o in corso di esecuzione nel porto di Olbia;**

turbavano il procedimento amministrativo avviato presso l'“Autorità Portuale del Nord Sardegna” diretto a stabilire il contenuto del bando di gara per la progettazione definitiva e la direzione dei lavori di realizzazione del nuovo terminal del porto di Olbia, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dello stesso commissario dell'“Autorità Portuale del Nord Sardegna”, così da favorire l'assegnazione dell'incarico in oggetto a Perotti Stefano e Mor Giorgio (ovvero a società ad essi riconducibili), in collaborazione con Brouwer Willeim, con collusione consistita nell'accordarsi tutti preventivamente e clandestinamente tra di loro, con l'obiettivo di inserire nel bando di gara criteri selettivi per la partecipazione calibrati sulle caratteristiche tecnico-professionali del Perotti e del Mor;

avendo tenuto le seguenti condotte:

- **Perotti e Mor, con la collaborazione di Brouwer Willeim, partecipavano, previa intesa con Sanciu Fedele e Deledda Bastiano, alla redazione del predetto bando di gara;**
- **Cavallo Francesco collaborava con il Perotti nel raggiungimento dell'accordo collusivo con Sanciu Fedele e Deledda Bastiano.**

In Roma dal 12/11/13 sino all'aprile 2014 (per Sanciu Fedele fino al 28.2.2014).

Rilevato che gli elementi acquisiti nel corso delle indagini con riguardo alle posizioni dell'indagato Brouwer (si procede a carico dei coindagati nell'ambito del proc. n. 15144/13-21) consentono di escludere la sua partecipazione al reato. Infatti, l'indagato in questione ha reso interrogatorio in data 3.11.2015, ricostruendo in dettaglio i rapporti avuti con Sanciu Fedele e con Perotti Stefano. In effetti, la ricostruzione dei fatti proposta dall'indagato e' perfettamente compatibile con le risultanze delle attivita' di intercettazione e con le acquisizioni documentali esperite, con la conseguenza che va esclusa la partecipazione consapevole del Brouwer ai rapporti illeciti intessuti tra Perotti, Sanciu e Deledda.

Incalza Ercole
Perotti Stefano
Santini Andrea
Repetto Elena

sottoposti ad indagine in ordine al seguente reato:

reato di cui agli artt. 110, 319, 321 C.p., in relazione all'acquisizione, da parte di Perotti Stefano, della direzione lavori per la realizzazione del "Nodo Tav" di Firenze per il sottoattraversamento della città, "grande opera" di cui Incalza Ercole ha la responsabilità procedimentale quale capo della Struttura Tecnica di Missione del Ministero delle Infrastrutture; avendo Incalza (che già da tempo aveva instaurato un rapporto corruttivo con Perotti Stefano, come descritto nel capo n. 19 dell'imputazione) garantito un favorevole iter delle procedure amministrative relative al finanziamento dell'opera ed all'avvio ed allo svolgimento dei lavori, e comunque assicurato un trattamento di favore al *general contractor* "Nodavia", in violazione dei doveri di trasparenza ed imparzialità e in contrasto con il perseguimento degli interessi pubblici così assicurando il proprio contributo al superamento di ogni ostacolo procedurale e amministrativo ed appoggiando le iniziative del contraente generale per ottenere la lievitazione dei costi dell'appalto, a fronte dell'affidamento a "Dilan.Fi società consortile a r.l." (riferibile a Perotti Stefano, coadiuvato da Repetto Elena e Santini Andrea), da parte di "Nodavia", dell'incarico di direzione dei lavori per un importo di €21.750.000,00, ed avendo coerentemente il Perotti ed i suoi collaboratori nel consorzio "Dilan.Fi", una volta ricevuto l'incarico, assicurato il massimo vantaggio economico a "Nodavia", omettendo reali ed efficaci controlli e ratificando la necessità di applicare nuovi prezzi a fronte di lavorazioni in realtà già comprese nel contratto (quale, ad esempio, lo smaltimento di rifiuti in discariche di inerti) o assecondando le richieste e riserve economiche formulate dall'esecutore dell'opera per l'asserito ritardo nell'iniziare i lavori addebitabile alla stazione appaltante; avendo, dunque, Incalza Ercole agito in violazione dei propri doveri di ufficio ed in particolare del dovere, sancito dall'art. 97 Cost., di fedeltà verso la Pubblica Amministrazione e di imparzialità nell'esercizio delle proprie funzioni.

In Firenze, in corso di commissione al novembre 2014.

Rilevato che all'esito delle indagini svolte non sono stati acquisiti elementi di prova adeguati per sostenere fondatamente l'accusa in giudizio in ordine al suddetto reato.

Invero, la suddetta ipotesi di reato e' stata enucleata sulla base di conversazioni intercettate riportate nella nota CC ROS in data 4.9.2014, faldone 8, nonché nella nota CC ROS 13.7.2015.

La successiva attività di indagine, consistita nell'acquisizione di copiosa documentazione amministrativa (faldoni da 30 a 36), nell'escussione di numerose persone informate sui fatti (Rizzi Sergio, Bernardoni Leonardo, Picca Antonio, Pagnoni Emidio, Michelacci Mauro, Pistocchi Valter, Corti Marco, Olivi Roberta, Montanari Luigi, Ferro Rosaria, Castellani Cecilia, Del Prete Massimo, Clarizia Domenico, Galasso

Giuseppe, Magri Rocco, Seracini Roberto e Capelli Paolo – faldone 45), nonché nell'interrogatorio di Santini Andrea e Saraceno Furio (faldone 46), non hanno consentito di acquisire ulteriori elementi idonei volti a corroborare il quadro indiziario, che resta dunque inadeguato;

Saraceno Furio
Perotti Stefano
Repetto Elena
Santini Andrea

sottoposti ad indagine in ordine al seguente reato:

reato di cui agli artt. 110, 355 C.p., perché, in concorso tra loro, Saraceno Furio in qualità presidente del CdA della società consortile per azioni "Nodavia", Perotti Stefano, Santini Andrea, Repetto Elena in qualità di referenti della "Dilan.Fi società consortile a r.l.":

- avendo "Nodavia" stipulato, in data 28.5.2007, con "Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.", una convenzione per l'attività di progettazione esecutiva, di direzione dei lavori e di realizzazione del *"Passante Ferroviario Alta Velocità del Nodo di Firenze, della Nuova Stazione AV, delle opere infrastrutturali connesse per la fluidificazione del traffico ferroviario (scavalco), nonché delle opere propedeutiche, funzionali ai due lotti in cui è articolata l'opera"*;
- avendo "Nodavia" affidato l'incarico di direzione dei lavori a "Dilan.Fi società consortile a r.l.", con contratti stipulati in data 19.9.2007 e 28.9.2007, per un valore complessivo €21.750.000,00;

non adempiendo "Dilan.Fi società consortile a r.l." agli obblighi che derivavano dai contratti stipulati il 19.9.2007 ed il 28.9.2007 per l'affidamento della prestazione di direzione lavori, in quanto fornivano prestazioni scadenti ed inadeguate, facevano mancare in parte il servizio di direzione dei lavori necessario per la realizzazione della "grande opera" sopra indicata; avendo, in particolare, il Saraceno omesso di impedire l'evento.

In Firenze, in corso di commissione al novembre 2014.

Rilevato che all'esito delle indagini svolte non sono stati acquisiti elementi di prova adeguati per sostenere fondatamente l'accusa in giudizio in ordine al suddetto reato.

Invero, gli iniziati indizi acquisiti, costituiti dalle conversazioni telefoniche afferenti al tema "dello stipendificio" presente in Dilan.Fi (conversazioni riportate nel capitolo della nota nota CC ROS in data 4.9.2014, faldone 8), non sono stati ulteriormente corroborati dalle successive acquisizioni istruttorie costituite dall'acquisizione di copiosa documentazione amministrativa/faldoni da 30 a 36), dall'escussione di numerose persone informate sui fatti (Rizzi Sergio, Bernardoni Leonardo, Picca Antonio, Michelacci Mauro, Pistocchi Valter, Corti Marco, Olivi Roberta, Montanari Luigi, Ferro Rosaria, Castellani Cecilia, Del Prete Massimo, Clarizia Domenico, Galasso Giuseppe, Magri Rocco, Seracini Roberto e Capelli Paolo – faldone 45), nonché dall'interrogatorio di Santini Andrea e Saraceno Furio (faldone 46).

Da tale attività di indagine è emerso come, in effetti le difficoltà ed i ritardi di Nodavia nella realizzazione dell'opera abbiano avuto una ricaduta negativa pure sulle attività svolte da Dilan.Fi, con la conseguenza che non è possibile accertare se le carenze della direzione dei lavori siano state determinate da condotte illecite ovvero siano anche solo in parte conseguenza di accadimenti non attribuibili alla stessa Dilan.Fi;

Incalza Ercole
Perotti Stefano
Trane Pasquale

sottoposti ad indagine in ordine al seguente reato:

reato di cui agli artt. 110, 319, 321 C.p., in relazione all'acquisizione della direzione lavori per la realizzazione della tratta ferroviaria "Tav" Firenze-Bologna, "grande opera" di cui Incalza Ercole ha la responsabilità procedimentale quale capo della Struttura Tecnica di Missione del Ministero delle Infrastrutture; avendo Incalza (che già da tempo aveva instaurato un rapporto corruttivo con Perotti Stefano, come descritto nel capo n. 19 dell'imputazione) garantito un favorevole iter delle procedure amministrative relative al finanziamento dell'opera ed all'avvio ed allo svolgimento dei lavori, e comunque assicurato un trattamento di favore al general contractor "Consorzio Cavet", a fronte dell'affidamento alla società "Ingegneria SPM srl" riferibile a Perotti Stefano, da parte del "Consorzio Cavet", dell'incarico di direzione dei lavori per un importo di €68.195241,58; avendo, altresì, Perotti, di intesa con Incalza e Trane Pasquale, recentemente presentato al general contractor "riserve" ed avanzato richieste di ulteriori compensi; risultando, altresì, la società "C.M.C. Cooperativa Muratori e Cementisti", componente del consorzio Cavet, aver corrisposto ad Incalza Ercole, nel periodo dal 1999 al 2008, compensi per €501.962,00; avendo, dunque, Incalza Ercole agito in violazione dei propri doveri di ufficio ed in particolare del dovere, sancito dall'art. 97 Cost., di fedeltà verso la Pubblica Amministrazione e di imparzialità nell'esercizio delle proprie funzioni.

In luogo non determinato, in corso di commissione nel novembre 2014.

Rilevato che all'esito delle indagini svolte non sono stati acquisiti elementi di prova adeguati per sostenere fondatamente l'accusa in giudizio in ordine al suddetto reato.

Invero, gli iniziali indizi del reato ipotizzato, costituiti dalle conversazioni telefoniche (di cui alle note CC ROS in data 4.9.2014 ed in data 13.7.2015) afferenti l'intromissione di Incalza Ercole nella vicenda relativa al procedimento arbitrale promosso dalla società riferibile a Perotti "Ingegneria S.P.M." nei confronti di "Fiat s.p.a." – procedimento tuttora in corso – non sono state adeguatamente corroborate dalla successiva attività di acquisizione documentale e di assunzione di informazioni (v. sit rese da Cancrini Salvatore e Benedetto Salvatore – faldoni 41 e 45), né d'altra parte, dato il tempo trascorso dai fatti, è stato possibile acquisire elementi indiziari più specificatamente riferiti al reato di corruzione sopra rubricato.

In relazione allo specifico tema della perizia giurata a firma di Benedetto Salvatore, cui è stata apposta una data posteriore non veridica (fatto segnalato nell'esposto depositato da "Fiat Chrysler Automobiles - FCA N.V. (già "Fiat" s.p.a.), gli accertamenti compiuti hanno confermato tale fatto (v. nota R.O.S. 19.5.2015 e dichiarazioni rese dal citato Benedetto in faldoni 45 e 45); tuttavia, va osservato che la natura prettamente privatistica del procedimento e della decisione arbitrale e l'avvenuta depenalizzazione del reato di cui all'art. 485 C.p. non consentono di ipotizzare una qualche diversa fattispecie penale;

Perotti Stefano

Cavallo Francesco

Incalza Ercole

Loffredo Francesco

Girlanda Rocco

Saglia Stefano

sottoposti ad indagine in ordine al seguente reato:

reato di cui agli artt. 110, 353 C.p., in relazione al bando di gara emesso dall'Autorità Portuale di Trieste per l'attività di collaudo "Hub" portuale di Trieste – Piattaforma logistica tra lo scalo legnami e il punto franco olii minerali.

In luogo non determinato, fino all'agosto 2014.

Rilevato che all'esito delle indagini svolte non sono stati acquisiti elementi di prova adeguati per sostenere fondatamente l'accusa in giudizio in ordine al suddetto reato. Invero, gli iniziali indizi del reato ipotizzato, costituiti dalle conversazioni telefoniche (di cui alle note CC ROS in data 4.9.2014 ed in data 13.7.2015) non sono stati corroborati dalle successive acquisizioni documentali, il cui esame e' stato compendiato nella nota del Nucleo Polizia Tributaria di Firenze depositata in atti il 16.12.2015. D'altra parte le dichiarazioni rese al P.M., in sede di interrogatorio in data 21.7.2015, dall'indagato Saglia Stefano, offrono una diversa, ma congruente lettura, del tenore delle conversazioni oggetto di intercettazione che lo riguardano. Il Nucleo Polizia Tributaria ha proceduto, altresì, all'interrogatorio dell'indagato Loffredo Francesco, ma anche tale attività istruttoria non ha consentito di acquisire elementi probatori utili alla prova del reato per cui si procede.

Mor Christine

sottoposta ad indagine in ordine al seguente reato:

del reato p. e p. dall'art. 648 bis C.p., perche', avendo, unitamente al coniuge Perotti Stefano, la disponibilita' di denaro derivante dalla commissione di reati di corruzione e turbativa d'asta commessi dallo stesso Perotti Stefano, nonché dalla commissione del reato di truffa continuata in danno dello Stato commesso in concorso dal medesimo Perotti e da Zannoni Sante, compiva, in relazione a tale denaro, l'operazione di seguito descritta:

***trasferiva la somma di €2.700.000,00, giacente presso la Banca Julius Baer & Co. Sa con sede in Lugano, su conto corrente 6258 a lei intestato presso la Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia di Firenze viale Europa, a mezzo di bonifico effettuato in data 11.2.2014;**

***nella medesima data, disponeva un bonifico di €2.700.000,00 in favore di della societa' "Ingegneria S.P.M. s.r.l.", in accredito sul conto corrente presso la Cassa di Risparmio di Cesena-Ravenna, con causale "versamento soci fruttifero";**

***quale amministratore delegato della societa' "Ingegneria S.P.M. s.r.l.", in data 18.3.2014 acquistava le quote della societa' "Senato s.r.l.", proprietaria di un immobile ubicato in Milano.**

In tal modo, ostacolava l'identificazione della provenienza delittuosa della somma di €2.700.000,00.

In Firenze, tra il febbraio ed il marzo 2014.

Rilevato che gli iniziali indizi raccolti nella nota CC R.O.S. depositata in data 4.9.2014, non sono stati confermati dalle successive acquisizioni documentali relative al conto corrente bancario di provenienza (presso la Julius Baer di Lugano), nonché al conto di arrivo (presso BNL Firenze) (in faldoni 38, 39, 40).

In particolare, dalla documentazione acquisita attraverso richiesta di assistenza giudiziaria e sottoposta all'analisi dell'Ufficio Antifrode dell'Agenzia delle Entrate (in cfr. nota in data 23.2.2016 in faldone 47), e' emerso che la provvista deriva assai verosimilmente da vendita immobiliare.

**Perotti Stefano
Incalza Ercole
Pacella Sandro
Mor Christine
Perotti Philippe
Mor Isabelle
Mor Daniel
Mor Giorgio
Cavallo Franco**

Trane Pasquale
 Fiorini Giovanni
 Fiorini Massimo
 Cavina Lidia

20) reato di cui all'art. 416 C.p., perche' si associavano tra loro allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti di corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, traffico di influenze illecite ed altri delitti contro la pubblica amministrazione (tra cui i reati descritti nei capi di imputazione che precedono), in relazione ad opere pubbliche realizzate o in corso di realizzazione, con la procedura di cui alla c.d. Legge Obiettivo, ovvero da parte di altri enti, tra cui il gruppo "Ferrovie dello Stato" e "Anas s.p.a", opere con riferimento alle quali Incalza Ercole era il pubblico ufficiale referente, anche in quanto responsabile della Struttura Tecnica di Missione presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

- avendo Perotti Stefano e Incalza Ercole agito a seguito o comunque nell'ambito del rapporto corruttivo descritto nel capo di imputazione n. 19;
- avendo il Perotti all'uopo costituito una struttura societaria finalizzata anche all'evasione fiscale ed alla truffa in danno dell'Erario;
- avendo operato l'ncalza in modo da indurre le imprese aggiudicatarie ad affidare a Perotti Stefano gli incarichi di progettazione e/o direzione lavori in relazione alle suddette opere, come condizione per ottenere l'intervento dell'Incalza medesimo diretto a rimuovere gli ostacoli procedurali ed a garantire i necessari finanziamenti;

in tal modo procurando, l'Incalza al Perotti, l'affidamento al medesimo o a società a lui riferibili direttamente o indirettamente, di incarichi di ingente valore economico (in taluni casi, privi di reale apporto tecnico o comunque remunerati in termini sproporzionati rispetto al loro contenuto);

garantendo l'Incalza alle imprese aggiudicatarie un favorevole *iter* delle procedure amministrative relative al finanziamento delle opere, all'avvio ed allo svolgimento dei lavori e, comunque, assicurando alle stesse un trattamento di favore, anche con riguardo alla determinazione finale del valore dell'appalto ovvero al riconoscimento delle "riserve";

tenevano, in particolare, le seguenti condotte:

- Perotti Stefano, promotore, capo, ed organizzatore dell'associazione, ne stabiliva le strategie, programmava le attività illecite e ne delineava le modalità di esecuzione, fornendo agli associati idonee direttive;
- Mor Christine, Perotti Philippe, Mor Isabelle, Mor Daniel e Mor Giorgio, partecipavano all'associazione, collaborando con Perotti Stefano nella realizzazione del programma criminoso, occupandosi delle attività di tutte le società riconducibili alla famiglia Perotti-Mor, anche con riguardo all'evasione fiscale ed alla truffa in danno dell'Erario; in particolare, Mor Daniel operando quale referente della società svizzera "Speno SA";
- Incalza Ercole, partecipava all'associazione, collaborando con Perotti nel delinearne le strategie e nel programmare le attività illecite; in particolare, metteva a disposizione la pubblica funzione ricoperta all'interno del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di perseguire gli obiettivi illeciti dell'associazione; pilotava, e comunque favoriva, l'attribuzione di incarichi di direzione lavori a società riferibili a Perotti Stefano; interveniva in favore del Perotti in relazione a qualsiasi problematica connessa a tali incarichi;
- Pacella Sandro, partecipava all'associazione, collaborando con Incalza Ercole ed in particolare coadiuvandolo nell'esecuzione del programma criminoso, tenendo i

rapporti tra l'altro con Perotti Stefano ed occupandosi, anche per conto dell'Incalza, dei rapporti con la società "Green Field System s.r.l." come indicato nel capo n. 19) dell'imputazione;

- Cavallo Franco, partecipe dell'associazione, collaborava con Incalza e Perotti, tenendo i contatti con gli appaltatori aggiudicatari delle grandi opere, e favorendo il rapporto di Perotti Stefano con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- Trane Pasquale, partecipe dell'associazione, collaborava alla realizzazione del programma criminoso, fornendo attività di consulenza professionale;
- Fiorini Massimo, Fiorini Giovanni e Cavina Lidia, partecipi dell'associazione, collaboravano alla realizzazione del programma criminoso; in particolare si occupavano delle società riferibili alla famiglia Perotti-Mor, tenevano la contabilità dei profitti dei reati, predisponavano report periodici riservati circa l'andamento finanziario degli investimenti e degli affari.

In Firenze (luogo dove si svolgono l'ideazione, la programmazione e la direzione delle attività criminose dell'associazione), in corso di commissione al novembre 2014.

Ritenuto, all'esito delle indagini svolte, che gli indizi relativi al reato in oggetto, raccolti nella nota CC R.O.S. depositata in data 4.9.2014 - ritenuti inadeguati dal Giudice per le indagini preliminari in sede di emissione di ordinanza di misura cautelare per altri reati ipotizzati - non sono stati corroborati ulteriormente né dalle conversazioni successivamente trascritte (compendiate nella nota Ros 13/7/15 in faldoni 28 e 29) né dalle successive acquisizioni documentali, né dalle prove dichiarative assunte, con la conseguenza che gli elementi acquisiti appaiono inidonei per sostenere l'accusa in giudizio;

Visti gli artt. 408 c.p.p. e 125 disp.att. c.p.p.

CHIEDE

l'archiviazione del presente procedimento.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza ed in particolare per la notifica della presente richiesta all'Avv. Giovannandrea Anfora con studio in Torino via del Carmine n. 2, presso cui ha eletto domicilio l'esponente "Fiat Chrysler Automobiles (FCA) N.V. (già "Fiat" s.p.a.), informandolo che nel termine di giorni 10 ha facoltà di prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.

Firenze 15 settembre 2016

Il Procuratore della Repubblica
Dott. Giuseppina Mione Sost. – Dott. Luca Turco Agg.

